

TRIBUNALE DI PARMA

SEZ. I CIVILE

composto dai seguenti Magistrati:

dott. Nicola Sinisi Presidente

dott. Simone Mediolì Devoto Giudice

dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3676/2017 RG vertente

tra

X , rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maranello (MO), Via *** n. ...

ricorrente

e

Y , rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, ...

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero in sale

avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza del 21 settembre 2022 le parti precisavano le proprie conclusioni che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. .../2018 pronunciata da questo Tribunale in data 14 novembre 2018, pubblicata il successivo 15 novembre 2018, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.

Con ricorso depositato in data 24 luglio 2017, X chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Parma il 19 aprile 2008 con Y, dalla cui unione era nata il 2 febbraio 2009 una figlia, R..

A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva che, con decreto emesso in data 5 dicembre 2016, il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che si fosse più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.

Il X domandava, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di visita a suo favore. Il ricorrente allegava che la moglie, dopo la separazione, aveva intrapreso una vera e propria politica ostruzionistica dei rapporti tra lui e la piccola R., impedendogli di poter incontrare la figlia secondo il calendario fissato in sede di accordi di separazione. Per tale ragione, chiedeva il coinvolgimento dei Servizi Sociali, affinché questi sovrintendessero al rispetto da parte della Y del calendario di frequentazione padre-figlia e affinché provvedessero a predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità a favore della Y.

Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita della figlia, il X affermava di essere disposto a versare la somma mensile di euro 300,00, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative sostenute nell'interesse della minore. Si costituiva Y, senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili, ma rimettendosi a giustizia quanto al regime di frequentazione padre-figlia.

Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita della figlia, la Y chiedeva la corresponsione di un contributo di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Domandava, inoltre, in via riconvenzionale la condanna del X al risarcimento dei danni da ella patiti a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito manente matrimonio e chiedeva inoltre la corresponsione di una somma pari al 140% del TFR liquidato al coniuge.

All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente delegato, dott.ssa Vena, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 28 giugno 2018, adottava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso della minore R. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con obbligo a carico del X di versare la

somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative. Dichiarava l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dalla Y, stante il difetto di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. della stessa con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Radicatosi il contraddittorio innanzi al GI, la resistente, nella memoria integrativa ex art. 163 c.p.c. chiedeva per la prima volta la corresponsione di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili. All'udienza del 7 novembre 2018 le parti precisavano le proprie conclusioni, ai fini della pronuncia della sentenza parziale di divorzio. Il Tribunale, con sentenza parziale del 14 novembre 2018, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CM psicodiagnostica e l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti. All'udienza dei 21 settembre 2022 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Nella memoria di replica, la resistente dichiarava espressamente di rinunciare alla corresponsione del 40% del 1NR percepito dal Fidi-dei e nonché alla domanda risarcitoria in precedenza formulata.

Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, sicché il *thema decidendum* è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione prevalente, al regime di frequentazione della stessa con il genitore non collocatario e, infine, alle richieste economiche avanzate dalla Y

Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, come già detto, in sede di provvedimenti provvisori sono state demandate ai Servizi Sociali la verifica e la vigilanza sul regime di frequentazione padre-figlia ed è stato agli stessi affidato anche lo svolgimento di una funzione di coordinamento genitoriale. Nel corso del giudizio è stata poi disposta una CTU, al fine di acquisire motivato parere sulla capacità genitoriale delle parti nonché al fine di individuare il regime di affidamento più rispondente agli interessi della minore e i tempi di permanenza della stessa con ciascun genitore. L'incarico è stato conferito alla Dott.ssa..., psicologa-psicoterapeuta presso l'Ausl di Parma.

In merito alla capacità genitoriale delle parti, già dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Parma emerge che la figura materna ha un legame affettivo intenso con R., di cui si occupa con attenzione e senso di responsabilità, tale è che R. ha nella madre un significativo punto di riferimento. I Servizi Sociali hanno tuttavia segnalato che nella madre permane un residuo di rigidità nei confronti dell'ex marito, che si è estrinsecate ad esempio nel negare al padre la possibilità di prendere la figlia il venerdì pomeriggio, nonostante il Servizio avesse offerto la mediazione e avesse evidenziato la necessità di fittile un'interpretazione estensiva di quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, anche in considerazione del limitato periodo di frequentazione della bambina con il padre.

Dalla relazione dei Servizi Sociali emerge che anche il padre ha un legame affettivo intenso con R., di cui parla con parole ricche di sentimento. Pur non potendo condividere la quotidianità con la bambina, stante la distanza geografica tra le due residenze (la minore vive a Parma con la madre, il X vive a Maranello, in provincia di Modena), ha dimostrato di conoscerne la personalità, gli stati d'animo ed i suoi gusti personali.

L'esame peritale ha evidenziato che entrambi i genitori mostrano potenziali competenze genitoriali che tuttavia appaiono limitate dalla presenza di difficoltà nella funzione di coordinazione genitoriale: entrambi sono costantemente sotto giudizio da parte dell'altro, in una catena ansiogena di continua allerta. Entrambi appaiono avere difficoltà a scindere nella propria mente l'immagine dell'altro dal ruolo di ex-partner (verso il quale si ritiene lecito un vissuto rancoroso) e quello di genitore, ruolo, quello genitoriale, che deve essere tutelato da entrambe le parti, separandolo dalla distruttività del conflitto separativo.

Secondo il CTU, benché permanga una sostanziale conflittualità e incompatibilità caratteriale tra i genitori, tale dato non è l'elemento più disturbante, poiché ciò che risulta più preoccupante è la distanza non solo fisica, ma anche psicologica tra R. e il padre. E' indiscutibile l'urgenza di favorire una regolarità degli incontri tra R. e il padre per evitare pregiudizi e alterazioni nel normale sviluppo psico-emotivo della minore, stante l'importanza di entrambe le figure genitoriali in periodi specifici delle fasi evolutive, al fine di garantire un corretto sviluppo psicosessuale, svolgendo, padri e madri funzioni diverse. In particolare, i padri favoriscono la competizione, la sfida, l'indipendenza, mentre le madri conferiscono una base di sicurezza; tutti elementi fondamentali per una crescita equilibrata. La relazione padre-figlia è fondamentale nel periodo della pubertà per favorire il distacco della figlia dalla madre e agevolare lo sviluppo di una propria indipendenza fisica ma soprattutto mentale.

Quanto alla minore, R. viene descritta dal CTU come *"una bambina sostanzialmente silenziosa, come schiacciata dalla personalità delle persone che le sono vicine, piuttosto orientata all'ascolto, all'osservazione, con un atteggiamento remissivo e composto"*. Inoltre, le indagini peritali hanno messo in luce la tendenza di R. ad esprimere una visione idealizzata degli altri nell'ambito delle relazioni con gli adulti significativi, scissi in mondi positivi e negativi, nonché *"una generale tendenza a compiacere gli altri, ad appiattire in conflitti, a mettersi in secondo piano, a mostrarsi servizievole, brava"*.

In conclusione, sia i Servizi Sociali che il CTU, con argomentazioni pienamente condivisibili, si sono espressi nel senso dell'opportunità di mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente della minore presso la madre e con una frequentazione ordinaria della minore con il padre.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, deve essere confermato l'attuale calendario di visite, secondo il quale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia R.:

l) a fine settimana alternati durante il periodo scolastico, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì pomeriggio (indicativamente dalle ore 19.00) alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la dimora della madre alle ore 21.00. Laddove la minore frequenta la scuola anche il sabato mattina, la minore verrà ritirata dal padre il sabato all'uscita della scuola e resterà presso il domicilio paterno fino alla domenica sera; nel periodo extrascolastico a fine settimana alternati, dalle ore 19.00

circa del venerdì sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la dimora materna, alle ore 21.30, ed alle ore 22.00 nel periodo estivo.

Qualora il padre svolga una occupazione stabile e con orario di lavoro che termini non oltre le ore 17.00, è opportuno che lo stesso possa recarsi a settimane alterne al ritiro della minore anticipatamente, sempre in accordo con la madre e compatibilmente con le attività extrascolastiche svolte dalla minore;

2) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la Y entro il 30 maggio di ogni anno; in caso di disaccordo negli anni pari deciderà il X, mentre negli anni dispari deciderà la Y;

3) durante il periodo natalizio per sei giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che la minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;

4) tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la Y la prima e la seconda parte delle vacanze stesse;

5) durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori. Durante i periodi di permanenza della minore presso il domicilio paterno devono essere assicurati momenti individuali nella relazione tra padre-figlia, senza la presenza di altre persone. Con riferimento alla minore, la disamina peritale ha evidenziato la sussistenza di una sindrome ansiosa, che merita di essere approfondita dal punto di vista del controllo degli impulsi, segnatamente di quelli compensatori nei confronti del cibo, nonché delle difficoltà emerse nell'esprimersi nei confronti dei coetanei e delle figure adulte. Ciò rende necessario l'attivazione da parte dei Servizi Sociali di un percorso di sostegno psicologico a favore della minore, quale luogo "neutro" sia in termini psicologici che fisici, nel quale vengano affrontati gli aspetti caratteriali e quelli legati ad *"un'affettività espressa fortemente coartata"*.

Alla luce dei contrasti insorti tra i coniugi in ordine al rispetto del calendario degli incontri, appare opportuno confermare l'incarico affidato, in sede di provvedimenti provvisori, ai Servizi Sociali del Comune di Parma, i quali provvederanno a:

a) vigilare sull'applicazione del calendario di frequentazione innanzi indicato, che dovrà garantire la presenza della bambina con il genitore non collocatario;

b) svolgere una funzione di coordinamento genitoriale, in modo da garantire le opportune comunicazioni tra i genitori riguardanti la scuola, le attività del tempo libero, le informazioni sanitarie relative alla minore.

Quanto alla misura della partecipazione da parte di ciascun coniuge al mantenimento della figlia minore R., entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno concordemente chiesto che fosse confermata l'entità del contributo fissata in sede di provvedimenti provvisori, pari a euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La misura del contributo innanzi indicata appare congrua, alla luce dei redditi percepiti dai coniugi. Quanto al ..., dalla documentazione in atti (docc. 21-24) risulta che il ricorrente nel mese di marzo 2018 è stato licenziato dalla società ... Srl; in precedenza, il ricorrente lavorava come operaio, percependo un reddito annuo netto pari a circa euro 15.004,00. Nel corso del giudizio, il X ha reperito una nuova occupazione, dapprima alle dipendenze della "... ove ha lavorato dal 7 maggio 2018 sino al 30 gennaio 2019, e poi alle dipendenze della "... S.r.l." sita in Sassuolo (MO), a far data dal 18 marzo 2019.

Lo stesso ha dichiarato un reddito annuo netto pari a euro 12.978,00 nell'anno di imposta 2019 e pari a euro 13.447,00 nell'anno di imposta 2020, per l'attività svolta alle dipendenze della "... S.r.l."

Consta, inoltre, che il X risiede, unitamente alla compagna e alla di lei figlia, presso l'immobile adibito a casa coniugale sito in Maranello Via G. *** n. 49.

Dai modelli CUD prodotti in atti, emerge, invece che la Y lavora alle dipendenze della società cooperativa "... A.r.l.", presso la sede di Parma, e ha percepito:

- un reddito annuo netto pari a euro 13.340,00 nell'anno di imposta 2017;
- un reddito annuo netto pari a euro 13.756,49 nell'anno di imposta 2018;
- un reddito annuo netto pari a euro 15.566,00 nell'anno di imposta 2019;
- un reddito annuo netto pari a euro 17.055,00 nell'anno di imposta 2020.

La Y, successivamente al venire meno della convivenza matrimoniale, ha fatto ritorno presso la casa dei propri genitori sita in Parma, Via *** n.***.

L'esame comparato della situazione economico-patrimoniale induce a ritenere equa la misura del contributo al mantenimento della figlia minore fissata da questo Tribunale con l'ordinanza del 28 giugno 2018, pari a euro 300,00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie come di seguito riportate.

Potranno essere sostenute nell'interesse della figlia senza necessità di preventivo accordo tra i coniugi le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se consigliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

Quanto alle spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, va posto a carico della Y l'obbligo di fornire al X un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario della prole, di almeno 20 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.

In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente; viceversa, il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore. Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dai coniugi le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.

Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla Y di corresponsione in suo favore della somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno post coniugale.

Il X ha fortemente contestato l'*an* del diritto all'assegno divorzile la moglie, sostenendo che la stessa non ha provato la mancanza di mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento. La Y, dal canto suo, ha asserito di avere diritto a tale assegno per effetto "*del fatto di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e per effetto del fatto di essere costretta a vivere suo malgrado una situazione familiare pesantissima, non potendosi permettere al momento nemmeno di condurre una autonoma vita con la figlia, assumendo come riferimento la propria famiglia di origine*" (memoria integrativa del 24 ottobre 2018). In altri termini, a dire della resistente, il diritto all'assegno divorzile troverebbe il suo fondamento nell'imputabilità al marito della rottura dell'unione coniugale.

Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per riconoscere alla Y l'assegno divorzile.

In diritto, ai fini della decisione sulla domanda di corresponsione di un assegno periodico formulata dalla ricorrente, è necessario soffermarsi preliminarmente sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 18287/2018, ha ridefinito i principi in materia.

I Giudici di legittimità, con la sentenza n. 18287/20 hanno statuito il seguente principio di diritto: "*Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economica patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini dell'accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio.*

In particolare, si legge al riguardo: "*L'eliminazione della rigida distinzione fra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il Giudice è tenuto, di tutti gli altri indicatori contenuti nell'art. 5, c. 6, in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dall'adozione di tale valutazione comparativa in aia prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura una tutela in chiave perequativa alle situazioni molto frequenti., caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economica patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare*".

La valutazione da compiere è, dunque, quella di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra coniugi e l'impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio, oltre che comune anche dell'altro.

Il pregio della suddetta pronuncia è quello di aver chiarito che l'assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in chiave perequativa, ogniqualvolta sussista una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali e al tempo stesso una funzione compensativa, nella misura in cui l'assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in ragione di scelte endofamiliari.

In conclusione, all'assegno divorzile viene attribuita una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla gestione del *menage* familiare e alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, quanto al caso in esame si osserva quanto segue.

L'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta l'assenza di una disparità apprezzabile tra le parti, tale da escludere che la moglie versi in una condizione deteriore rispetto a quella del marito.

Nello specifico, la resistente ha percepito un reddito annuo netto pari a euro 15.566,00 nell'anno di imposta 2019 e pari a euro 17.055,00 nell'anno di imposta 2020. Il X, nei medesimi anni di imposta, ha dichiarato redditi rispettivamente pari a euro 12.978,00 nell'anno di imposta 2019 e pari a euro 13.447,00 nell'anno di imposta 2020.

Pertanto, non è ravvisabile una sostanziale sperequazione economica che vede la Y in posizione deteriore rispetto al X a causa di scelte fatte nel corso del matrimonio, anzi se una leggera disparità reddituale sussiste questa è sicuramente a favore della Y, che dispone di entrate mensili superiori a quelle del marito. In conclusione, deve essere rigettata la domanda di corresponsione di un assegno divorzile a favore della resistente.

Infine, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di risarcimento danni e di corresponsione di una quota del TFR, inizialmente proposte dalla Y e poi dalla stessa espressamente abbandonate.

Quanto alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, tali istanze non meritano accoglimento sulla base delle motivazioni già espresse dal Giudice Istruttore, nell'ordinanza del 4 febbraio 2021, che devono intendersi ivi richiamate.

Quanto alle spese di lite, la prevalente soccombenza della resistente giustifica la condanna della Y alla rifusione a favore del ricorrente delle spese processuali, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Le spese relative alla CTU psicodiagnostica svolta nel corso del giudizio, in quanto espletata nell'interesse superiore della minore, sono invece poste a carico di entrambe le parti solidalmente. Va, tuttavia, rilevato il mancato deposito da parte del nominato perito. dott.ssa ..., dell'istanza di liquidazione del compenso alla stessa spettante per le indagini peritali espletate. Pertanto, considerato che è stato già riconosciuto a favore della dott.ssa ..., un acconto di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, tale spesa deve essere ripartita in base al criterio sopra enunciato, per cui deve essere posta per 1/2 a carico della Y e per 1/2 a carico del X.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:

1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore R. a entrambi i genitori, con collocazione prevalente della medesima presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé:

a) a fine settimana alternati durante il periodo scolastico, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì pomeriggio (indicativamente dalle ore 19.00) alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la dimora della madre alle ore 21.00. Laddove la minore frequenti la scuola anche il sabato mattina, la minore verrà ritirata dal padre il sabato all'uscita della scuola e resterà presso il domicilio paterno fino alla domenica sera; nel periodo extrascolastico a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 circa del venerdì sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso 1° dimora materna, alle ore 21.30, ed alle ore 22.00 nel periodo estivo.

Qualora il padre svolga una occupazione stabile e con orario di lavoro che termini non oltre le ore 17.00, è opportuno che lo stesso possa recarsi a settimane alterne al ritiro della minore anticipatamente, sempre in accordo con la madre e compatibilmente con le attività extrascolastiche svolte dalla minore;

b) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la Y entro il 30 maggio di ogni anno; in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà il X, mentre negli anni dispari deciderà la Y;

c) durante il periodo natalizio per sei giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che la minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;

d) tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la Y la prima e la seconda parte delle vacanze stesse;

e) durante tutte le rimanenti festività civili, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori. Durante i periodi di permanenza della minore presso il domicilio paterno devono essere assicurati momenti individuali nella relazione tra padre-figlia.

2) Demanda ai Servizi Sociali del Comune di Parma il compito di:

a) vigilare sull'applicazione del calendario di frequentazione innanzi indicato, che dovrà garantire la presenza della bambina con il genitore non collocatario;

b) svolgere una funzione di coordinamento genitoriale, in modo da garantire le opportune comunicazioni tra i genitori riguardanti la scuola, le attività del tempo libero, le informazioni sanitarie relative alla minore;

e) attivare un percorso di sostegno psicoterapeutico a favore della minore, R. X;

3) Pone a carico di X, a far data dal mese di luglio 2017, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore R. nella misura pari a euro 300,00 mensili, indicizzati Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, di seguito elencate. Potranno essere sostenute nell'interesse della figlia senza necessità di preventivo accordo tra i coniugi le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se consigliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

Quanto alle spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, va posto a carico della Y l'obbligo di fornire al X un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario della prole, di almeno 20 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.

In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente; viceversa, il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.

Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dai coniugi le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistica, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;

- 4) Rigetta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile avanzata da l'appaia ;
- 5) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di risarcimento danni e di corresponsione di una quota del TFR, inizialmente proposte dalla Y;
- 6) Condanna Y alla rifusione in favore di X delle spese di lite, che si liquidano in euro 125,00 per spese e in euro 3.500,00 per compenso professionale, ditte rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 7) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti solidalmente;
- 8) Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Servizi Sociali del Comune di Parma.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2022

Il Giudice estensore

(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)

Il Presidente

(Dott. Nicola Sinisi)